

N. R.G. 54-1/2023 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 114-1/2023 rg. PU da

FALLIMENTO A.B.C. IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in
Bologna, CF 02007250364,
rappresentato e difeso dall'Avv. Astorre Mancini

- **ricorrente**

nei confronti di

CANELLI LUANA, [REDACTED], C.F. CNLLNU53M67A944I e residente in
[REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Riccio

- **resistente**

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2023, è stata proposta dal Fallimento A.B.C. Immobiliare Srl in liquidazione istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Luana Canelli ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento del credito risarcitorio accertato con sentenza n. 156/2023 del 25.1.2023 (doc. n. 2 allegato al ricorso), con cui il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori della società fallita, ha condannato la resistente, in solido con altri, al pagamento in favore del Fallimento ricorrente della complessiva somma di € 1.623.665,00, oltre rivalutazione ed interessi, e spese



di lite. Sentenza nei confronti della quale la resistente ha proposto impugnazione, talché pende giudizio di appello.

Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Luana Canelli, eccependo l'insussistenza di attivo distribuibile ai creditori. Per tale ragione, la resistente ha domandato la nomina dell'OCC al fine di ottenere la relativa attestazione, come previsto dall'art. 268, III comma, CCI.

Ciò premesso, va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste *ex art. 27 CCI* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che la convenuta si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati, nel caso di specie, oltre che dalla pendenza di procedura esecutiva mobiliare presso terzi per € 151.108,68, dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti del Fallimento ricorrente per € 1.623.665,00, oltre interessi e spese legali e dall'assenza di patrimonio sufficiente per fronteggiare le suddette obbligazioni.

La sussistenza di tale ingente debito, accertato da un titolo giudiziale, ancorché non definitivo, consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Al fine di verificare se sia possibile dar corso all'apertura della liquidazione controllata, occorre verificare inoltre se, come eccepito dalla convenuta, non sussista attivo distribuibile ai creditori.

Al riguardo occorre fare riferimento alla relazione dell'OCC, depositata in data 2 ottobre 2023, nella quale si afferma che *“La valutazione di non possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori se non nel lunghissimo periodo, non considera se vi sia possibilità di recupero del credito dagli altri coobbligati o se vi possano essere riduzioni del debito in virtù delle cause di appello tuttora pendenti; vi è comunque da considerare che di fronte all'esorbitante entità dei debiti il credito da eventualmente recuperare risulta minimo, dilazionato nel tempo e soggetto ad alea”*; nella successiva integrazione depositata in data 10 ottobre 2023 *“si conferma che il credito di euro 4.134,00 annuali, per i prossimi 19/20 anni è*



l'unico ipoteticamente realizzabile, soggetto all'alea dell'esistenza in vita del debitore, rischio particolarmente presente data l'età (attualmente di 82 anni) dello stesso".

L'OCC, in sostanza, non attesta l'impossibilità assoluta di acquisire attivo da distribuire ai creditori, unica circostanza impeditiva dell'apertura della liquidazione controllata, ma compie sostanzialmente una valutazione di convenienza della procedura, non prevista dall'art. 268, III comma, CCI. Tale disposizione, infatti, individua, come causa ostativa alla pronuncia positiva, la sola assenza di attivo da distribuire ai creditori (quale sia l'ammontare), eventualmente recuperabile anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Dalla relazione dell'OCC emerge che un attivo di almeno 4.134,00 all'anno è ritenuto realizzabile, in considerazione della pensione di vecchiaia percepita dalla debitrice (indicata peraltro solo al netto della cessione del quinto attualmente in corso per euro 210 mensili, senza tener conto che – in caso di apertura della liquidazione controllata – l'intero emolumento sarebbe a disposizione di tutti i creditori, perdendo efficacia – come da orientamento consolidato di questo Tribunale – sia la cessione del quinto, sia l'ordinanza di assegnazione a favore del terzo posta "in coda" dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 8.6.2023).

La circostanza che una parte dell'attivo derivi da un pignoramento presso terzi ai danni del debitore [REDACTED] (che determina al momento un introito di euro 318 mensili), non rende necessario verificare se e per quanto tempo questi importi possano essere utilmente acquisiti in futuro, come invece richiesto dalla resistente. L'alea della durata della vita del debitore pignorato, infatti, appare del tutto irrilevante, dovendo l'attestazione circa la presenza di attivo essere valutata all'attualità. Non senza rilevare che, peraltro, non è nemmeno stata presa in considerazione la possibilità di recuperare altrimenti – appunto mediante "altre azioni giudiziarie" come indicato dal citato art. 268, III comma, CCI – questo credito (fondato su titolo definitivo dell'importo complessivo di euro 120.141,47, di cui euro 80.000 circa ancora da recuperare).

Da ultimo, si deve ritenere priva di rilevanza ai fini della decisione la valutazione compiuta dall'OCC con riguardo all'impossibilità di pervenire al soddisfacimento dei creditori in misura pari al 10% del passivo, così come previsto dall'art. 283, I comma, CCI in tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Tale disposizione, infatti, non è in alcun modo richiamata dall'art. 268 CCI, il quale prevede solo l'applicazione dell'art. 283, III comma, CCI per individuare i documenti da allegare all'attestazione. Ciò conferma – come evidenziato in precedenza – che la verifica da compiersi a cura dell'OCC deve attenersi solo alla presenza di attivo, ancorché di non rilevante entità, utilmente distribuibile ai creditori.



Va quindi escluso che sia stata positivamente accertata l'assenza di attivo e, per l'effetto, va accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.

La debitrice non è proprietaria – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile e mobile registrato, mentre risulta titolare di quota in misura pari al 50% di Immobiliare Diva s.r.l.. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento della pensione di vecchiaia nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

L'effettiva consistenza del patrimonio del debitore sarà in ogni caso verificata dal liquidatore e, al momento, nessun bene può essere lasciato nella disponibilità della ricorrente, salvo quanto necessario al mantenimento.

Dalla relazione dell'OCC risulta che la resistente è pensionata e percepisce una pensione mensile lorda di [REDACTED] per quattordici mensilità. Tale somma è attualmente gravata da cessione del credito in favore di BNL Finance, con trattenuta di € 210,00 mensili, e da assegnazione per effetto di un pignoramento da parte del creditore Maro s.r.l., con efficacia differita all'esaurimento della predetta cessione del quinto.

In proposito, quanto al pignoramento presso terzi di una quota della pensione, si rileva che l'assegnazione è destinata a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento all'analoga ipotesi del fallimento, del resto, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce*



la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Sulla base di tali considerazioni, già nel vigore della legge 3/2012 questo Tribunale ha ritenuto che tali principi trovassero applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *"sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile"* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha certamente confermato – per effetto del previsto spossessamento del debitore (art. 270, II comma, lett. e) e del richiamo agli artt. 143, 150 e 151 - il carattere concorsuale della procedura. Ne deriva quindi che il principio di parità di tutela dei creditori deve prevalere rispetto al mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

I pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore, quindi, devono considerarsi inefficaci.

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte con riferimento al carattere concorsuale della presente procedura, deve *a fortiori* affermarsi l'inopponibilità alla procedura anche della cessione del quinto della pensione attualmente in essere. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3 del 2012, vale senz'altro anche *"per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI)"* (cfr. Trib. Verona 20.09.2022). È inoltre estensibile alla liquidazione



controllata la disciplina in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui all'art. 67 co. 3 CCI, che prevede la *“la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”*.

Va considerato, inoltre, che la resistente percepisce mensilmente la somma di € 318,00, per tredici mensilità, per effetto dell'assegnazione derivante da procedura esecutiva mobiliare presso terzi instaurata da Luana Canelli nei confronti di [REDACTED], per la soddisfazione di un credito di originari 120.141,47, di cui residuano attualmente circa € 80.000,00.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della debitrice e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste della resistente.

Allo stato, considerata la congruità delle spese mensili allegate dalla resistente, può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro 1.200,00, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinqies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va poi considerato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281 II comma CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.



Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore; b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione *“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”*, *“così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa”* (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).

Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione. È interesse dunque del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o come, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito. Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – *“si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale”* (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura (sempre che possa essere esdebitato). È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.



Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.

Va quindi disposta la nomina del Liquidatore, dandosi atto che nella fattispecie non pare trovare applicazione l'art. 270, II comma, lett. b), CCI (secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI), poiché la richiesta di apertura della liquidazione controllata proviene dal creditore. Il richiamo all'*“OCC di cui all'art. 269”*, disposizione che disciplina i contenuti della relazione da allegarsi alla domanda di apertura della liquidazione controllata proveniente dal debitore, induce a ritenere che non se debba fare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui l'OCC sia stato coinvolto ai sensi dell'art. 268, III comma, CCI, ovvero per attestare l'insussistenza di attivo.

In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 270, II comma, lett. b) venga in considerazione tutte le volte in cui, prima dell'apertura, sia stato richiesto l'intervento di un OCC, ricorrono giustificati motivi per scegliere un diverso Liquidatore, in considerazione di alcune incertezze argomentative riscontrate nella relazione depositata dal Collegio dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il Liquidatore, nominato in dispositivo, va inoltre scelto tra i professionisti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023 di cui all'art. 356 CCI, oltre che all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di

CANELLI LUANA, [REDACTED], C.F. CNLLNU53M67A944I e residente in
[REDACTED];

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Marianna Cadoni dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già in atti;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Liquidatore entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;



- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;



ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **CANELLI LUANA** la somma mensile netta di euro 1.200,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la resistente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 17 ottobre 2023

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Michele Guernelli

